

ALLEGATO

*** STATUTO DI ASSOCIAZIONE ***

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ART. 1 – Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, e ai sensi dell'art. 90 della L.289/2002 in materia di sport dilettantistico, è costituita, un'associazione di diritto privato, senza scopo di lucro, che assume la denominazione di

“KINESFERA A.S.D.”

Qui di seguito denominata “Associazione”.

L'associazione ha durata illimitata.

Essa ha sede a Castelfranco Emilia (MO); il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso comune. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici albi o registri nei quali è iscritta.

Essa **non ha alcun fine di lucro**, è quindi esclusa qualsiasi forma di ripartizione diretta e indiretta di utili o avanzi di gestione fra i soci, e si obbliga a reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali.

ART. 2 SCOPI E FINALITA'

L'associazione, senza alcun fine di lucro ed in base a principi di democraticità, intende svolgere la propria attività di formazione e divulgazione della pratica dello sport dilettantistico, nell'ambito delle seguenti discipline sportive riconosciute dal CONI:

- Danza sportiva;
- Ginnastica per tutti, ginnastica artistica, ginnastica finalizzata alla salute e al fitness;
- Karate

L'Associazione intende valorizzare la socializzazione dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività sportive, sia a carattere agonistico non agonistico, competitivo e non competitivo, per il benessere psico fisico dell'individuo e per l'esclusivo soddisfacimento d'interessi d'utilità generale e di solidarietà. Essa intende rivolgere le proprie attività sportive dilettantistiche a bambini, adolescenti, giovani e adulti.

ART. 3 – L'Associazione è affiliata allo CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale), ma potrà, previa delibera del Consiglio Direttivo, affiliarsi ad altri Enti Nazionali o a Federazioni, comunque riconosciuti dal CONI; si obbliga ad adottarne le rispettive tessere nazionali per i propri soci, iscritti e partecipanti, in relazione alle attività da essi praticate.

Si obbliga inoltre a conformarsi alle norme e direttive del CONI e del CIO, a rispettarne e dividerne lo statuto e i regolamenti a livello nazionale, regionale e provinciale.

ART. 4 – Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione si propone di:

- Promuovere corsi didattici per l'avviamento, l'aggiornamento e perfezionamento delle attività sportive nella disciplina della danza sportiva (ad esempio danza classica, moderna, contemporanea, urbana, hip hop, break dance, ecc.), della ginnastica e del karate;
- Promuovere i corsi di aggiornamento e qualificanti per i propri istruttori, insegnanti e coordinatori, in base alle indicazioni del CONI;
- Promuovere corsi di ginnastica finalizzati al benessere fisico e mentale utilizzando vari metodi di allenamento quali pilates, yoga, ecc....;
- Organizzare manifestazioni, eventi, di carattere sportivo, culturale e sociale, anche in collaborazione con altre associazioni;
- Svolgere qualsiasi altra attività strumentale e accessoria a quelle sopracitate, utili al perseguimento degli scopi istituzionali.

ATTIVITA' SECONDARIE E STRUMENTALI

ART. 5 – L'Associazione, in via meramente marginale e senza alcuno scopo di lucro, potrà esercitare

attività secondarie e strumentali, anche di natura commerciale, finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanziamento, osservando la normativa di diritto tributario e le vigenti disposizioni di legge, con specifica delibera, dal Consiglio Direttivo.

ART. 6 - L'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà effettuare occasionali raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, nel rispetto delle norme vigenti in materia, e nel rispetto delle norme vigenti nel settore sportivo dilettantistico.

SOCI

ART. 7 - Il numero di soci è illimitato.

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche o giuridiche senza scopo di lucro, che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mosse da spirito di solidarietà.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda scritta al Consiglio Direttivo, o a un suo delegato, il quale, per il diniego, deve pronunciarsi in forma scritta entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta medesima; la qualifica di socio si intenderà acquisita con la iscrizione del nominativo nell'elenco soci e il contestuale pagamento della quota associativa e della tessera nazionale annuale.

Tutti i soci hanno il diritto di partecipare attivamente alle iniziative indette e frequentare le strutture sociali, e i soci maggiorenni o chi esercita la patria potestà, hanno pieno diritto di voto particolarmente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione dei rendiconti consuntivi, garantendo la democraticità dell'associazione; vale il principio del voto singolo a prescindere dalla natura fisica o giuridica della persona/socio.

I soci persone giuridiche dovranno nominare un proprio delegato per la partecipazione alle assemblee, e per la candidatura alla nomina di componenti gli organi sociali.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

E' ammesso il voto per delega, nella misura massima di due deleghe per socio.

ART. 8 - I soci sono tenuti:

- a) Al pagamento della quota annuale e della tessera nazionale in riferimento alle discipline praticate, o al rinnovo delle stesse entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo;
- b) All'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali.
- c) A mantenere comportamenti che non danneggino in alcun modo moralmente e materialmente l'associazione.

I soci possono essere esclusi per inosservanza di quanto indicato ai punti precedenti del presente articolo; l'esclusione di cui ai punti b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il socio escluso può chiedere che la decisione sia rimessa in via definitiva dall'Assemblea dei Soci.

I soci che non rinnovino la propria adesione attraverso il pagamento della quota associativa e della tessera annuale entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, anche a seguito di un sollecito effettuato anche in forma collettiva, saranno esclusi dalla qualifica di soci, senza altra e ulteriore formalità.

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 9 - La dotazione patrimoniale dell'Associazione costituisce il fondo comune della stessa. Tale fondo è a tutela dei creditori ed è costituito dalle quote e contributi di aderenti e terzi, da erogazioni e lasciti anche in denaro, donazioni di modico valore e da proventi derivanti da attività sociali.

I singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso o esclusione, e la medesima non è rivalutabile né trasmissibile.

RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

ART. 10- L'esercizio sociale va dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno.

Il rendiconto economico-finanziario annuale sarà predisposto, in tempo utile, dal Consiglio Direttivo per l'approvazione dall'Assemblea dei soci entro il 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea che approva il rendiconto delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati, in ogni caso, per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'organizzazione e reinvestiti e disponibili per le attività dell'associazione stessa.

E' assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione diretta e indiretta di utili/ proventi fra soci.

ORGANI SOCIALI: ASSEMBLEA DEI SOCI - CONSIGLIO DIRETTIVO – PRESIDENTE

ASSEMBLEA

ART. 11 - L'assemblea dei soci, è l'organo sovrano ed è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto o per le elezioni degli organi alla scadenza.

L'assemblea dei soci in forma ordinaria ha il compito di:

- Approvare il rendiconto economico-finanziario;
- Procedere alla nomina del Consiglio Direttivo alla scadenza;
- Approvare o modificare eventuali regolamenti interni sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- Discutere e decidere sul programma annuale di attività sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- Esprimere parere, quando richiesto, sull'ammissione e l'esclusione dei soci.

L'assemblea dei soci in forma straordinaria ha il compito di:

- Deliberare sulle modifiche statutarie;
- Deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, devono essere convocate almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima riunione tramite affissione della convocazione nei locali ove si svolge l'attività dell'associazione e sulla bacheca on line dell'associazione, o tramite posta elettronica con avviso di invio/ricezione, o mediante ogni altra forma ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione comunque almeno ventiquattro ore dopo la prima.

Inoltre l'assemblea può essere anche convocata da un decimo dei soci ai sensi dell'art. 22 del Codice Civile e quando se ne ravvisi la necessità. Deve essere assicurato il libero diritto di voto.

ART. 12 - L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART. 13 - L'Assemblea in forma straordinaria convocata per la modifica di statuto, è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e delibera con la maggioranza dei soci (siano essi intervenuti o rappresentati per delega). Nella seconda convocazione, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno 1/3 degli associati (siano essi intervenuti o rappresentati per delega) e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno otto giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, purché adottata all'unanimità.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, è necessario il quorum indicato all'art.17 del presente statuto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate nel libro verbali delle assemblee a cura del segretario verbalizzante che le firma assieme al Presidente.

ART. 14 - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario verbalizzante.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 15 - Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'associazione; esso è formato da un minimo di cinque a un massimo di nove membri scelti tra gli associati maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative.

I Consiglieri restano in carica per un periodo massimo di tre anni e sono sempre rieleggibili. Tutte le cariche sono assolutamente gratuite.

E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- Nominare al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente ed eventualmente affidare ruoli o funzioni o responsabilità ad altri Consiglieri;
- Deliberare l'accettazione di nuovi soci, direttamente o tramite un proprio delegato, e deliberare l'esclusione di soci inadempienti o giudicati contrari e dannosi all'Associazione;
- Redigere per tempo il rendiconto economico-finanziario in forma leggibile da presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione;
- Promuovere le attività in conformità agli scopi istituzionali previsti nel presente statuto;
- Incaricare, eventualmente, persone socie o non socie, a ricoprire incarichi di responsabilità, in relazione a particolari obblighi di legge o di organizzazione;
- Redigere regolamenti interni atti alla ottimizzazione dell'organizzazione delle attività compreso stabilire le modalità dei rimborsi spesa ai soci;
- Riunirsi ogni qualvolta sia necessario, per deliberare su questioni di sua competenza per garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'Associazione;
- Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea dei soci.

IL PRESIDENTE

ART. 16 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione.

Egli, se non conferisce delega a terzi, ha le seguenti responsabilità:

- La responsabilità del trattamento e della protezione dei dati delle persone fisiche, in base al Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) e alla normativa italiana vigente in materia di privacy;
- La responsabilità sulla sicurezza dei luoghi di lavoro in base alla legge D.Lgs.n.81 del 9 aprile 2008.

Il Presidente può nominare avvocati per le questioni di carattere legale, riguardanti l'Associazione, a spese dell'Associazione medesima.

Il Presidente, di norma, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le assemblee; ha il compito di dare esecuzione alle deliberazioni.

In caso di sua prolungata assenza o grave impedimento le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 17 - In caso di scioglimento, deliberato con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci iscritti a libro soci, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall'assemblea a fini sportivi o comunque altre associazioni non lucrative con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e a tal fine dovrà essere sentito l'organismo di controllo indicato dalla normativa specifica.

In caso di scioglimento per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

ART. 18 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni sportive dilettantistiche, Nazionali, Regionali e i regolamenti del CONI.

Il segretario verbalizzante



IL PRESIDENTE


